

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 2181

Articolo 8 della L.R. 24/2015 “Codice del Commercio” e regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10, art. 4, comma 6: prolungamento della durata dei saldi di fine stagione per l’anno 2017.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche, Artigianali e commerciali, riferisce quanto segue:

In applicazione dell’articolo 8 della l.r. 24/2015 “*Codice del Commercio*”, la Regione Puglia ha approvato il R.R. n. 10/2016 “*Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie*” che fissa, tra l’altro, i periodi e le date di vendita di fine stagione o saldi.

Rispetto alla normativa previgente, il regolamento contiene numerose novità condivise con le associazioni di categoria e finalizzate da un lato a semplificare i procedimenti e dare maggiore trasparenza ai prezzi praticati e alle percentuali di sconto praticati e dall’altro a tutelare i consumatori da pratiche scorrette.

Tutte le disposizioni contenute nel regolamento sono state ampiamente discusse dai componenti dell’Osservatorio regionale del Commercio, portate in concertazione con tutto il partenariato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Una delle novità introdotte dalla norma riguarda la minore durata del periodo dei saldi fissata in trenta giorni. L’articolo 4, comma 5, del r.r. 10/2016 stabilisce, infatti, che “*Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e per il periodo estivo dal primo sabato di luglio, per la durata di trenta giorni. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi è anticipato al sabato.*” Ne deriva, pertanto, che per l’anno 2017 i saldi invernali inizieranno il 5 gennaio e si concluderanno il successivo 3 febbraio, mentre quelli estivi inizieranno il 1° luglio e si concluderanno il successivo 30 luglio. La normativa previgente fissava al 28 febbraio e al 15 settembre rispettivamente l’ultimo giorno dei saldi invernali e quello dei saldi estivi.

Sulla questione la Confcommercio regionale ha trasmesso la nota prot. n..31 del 15/12/2016 con la quale, pur confermando il percorso di condivisione che ha portato all’approvazione del regolamento, ha richiamato l’attenzione sul fatto che la riduzione del periodo di durata dei saldi non consentirebbe di effettuare le vendite effettivamente alla fine delle stagioni in quanto non correlata ad uno spostamento anche della data di inizio dei saldi. La nota chiede, pertanto, la conferma della data di fine dei saldi in analogia alla norma previgente.

L’articolo 4, comma 6, del regolamento prevede che “*la Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge*”. A tal fine, con nota prot. n. 160/6132 del 20/12/2016 la proposta di Confcommercio è stata inviata alle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e alle associazioni dei consumatori per acquisire un parere consultivo sulla questione.

A seguito di tale richiesta Confesercenti Puglia ha trasmesso la nota prot. 16.16 S.S. del 20/12/2016 con la quale condivide, sostanzialmente la richiesta di Confcommercio regionale, chiedendo anche un tavolo di approfondimento sulle disposizioni del regolamento.

Ciò premesso, è indispensabile chiarire che in materia di saldi e vendite di fine stagione la Regione Puglia

ha recepito, fin dal 2011, la decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che, con il documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011, modificato con n. 3408/C11COM/CR del 07/07/2016, ha fornito un indirizzo unitario delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione che, pertanto, restano fissate nel rispetto di tale indirizzo unitario.

Va comunque considerato che le vendite di fine stagione rappresentano per commercianti e consumatori, effettivamente, un evento importante che, da qualche anno, risente del calo dei consumi, del perdurare della crisi economica oltre che dell'irregolare andamento delle stagioni. Proprio per far fronte a tali condizioni di imprevedibilità, la norma prevede la possibilità che la Giunta Regionale possa apportare modifiche, su proposta delle associazioni di categoria, ai periodi e le date delle vendite di fine stagione.

Si aggiunga, inoltre, che i lavori preparatori per la condivisione del regolamento si sono conclusi intorno a maggio 2016, ma l'iter regionale di approvazione e pubblicazione del regolamento si è concluso in autunno con l'entrata in vigore della nuova norma a novembre 2016. Le associazioni hanno avuto a disposizione un lasso di tempo troppo breve per divulgare le novità del regolamento e garantirne la corretta applicazione. La Regione, naturalmente, avvierà il tavolo di approfondimento richiesto dalle associazioni, ma in questo momento non può non considerare che la portata delle novità normative e la vivace discussione aperta dalle associazioni regionali, possano disorientare i consumatori, creare difficoltà operative ai Comuni e tradursi in pesanti sanzioni a carico delle imprese.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del r.r. 10/2016, di confermare, per l'anno 2017, la durata dei saldi prevista dalla previgente normativa e precisamente:

- saldi invernali: inizio 5 gennaio e fine 28 febbraio;
- saldi estivi: inizio 1° luglio e fine 15 settembre.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di fare propria la relazione dell'assessore che qui si intende integralmente riportata;
- di confermare, per l'anno 2017, la durata dei saldi prevista dalla previgente normativa e precisamente:

- saldi invernali: inizio 5 gennaio e fine 28 febbraio;
- saldi estivi: inizio 1° luglio e fine 15 settembre;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano